



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA**

Via Rolando, 12 07100 Sassari - Codice fiscale :80 000 030 900  
Ind. Internet: [www.bonificanurra.it](http://www.bonificanurra.it) - E.mail: [consorzio.nurra@tiscali.it](mailto:consorzio.nurra@tiscali.it)  
PEC: [consorzio.nurra@tiscalipec.it](mailto:consorzio.nurra@tiscalipec.it) Telefoni  
(079) 4927708 - 4927709 / FAX 230167

## **REGOLAMENTO IRRIGUO**

Approvato, ai sensi della L.R. 23.05.2008, n. 6, dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 05 del 19.11.2012, dichiarata esente vizi di legittimità dal Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna. Modificato dal Consiglio dei Delegati con deliberazioni n. 04 del 24.07.2013, n.11 del 24.09.2018, n. 13 del 29.12.2018 e n. 06 del 27.06.2019, esecutive nei modi di legge.

## NOTA INTRODUTTIVA

La Nurra è sempre stata nei secoli una delle zone più inospitali della Sardegna, caratterizzata da un'economia povera, imperniata sull'attività agro-pastorale a carattere estensivo.

Il clima caldo-arido dei mesi estivi, l'alta frequenza e violenza dei venti dominanti di Maestro, la malaria hanno costituito gli ostacoli principali al suo sviluppo.

Dal 1600 al 1860 il Comune di Sassari concede terreni ad agricoltori desiderosi di insediarsi sul posto: circa 800 nuclei familiari, provenienti dai comuni di Sassari, Osilo, Ossi, Tissi vi si insediano stabilmente.

Nel 1951, a seguito della Legge sulla Riforma Agraria, l'ETFAS avvia un imponente programma di trasformazione fondiaria con l'appoderamento di migliaia di ettari di terreno che concede in assegnazione e con la costruzione di importanti centri di servizio.

Con Decreto Prefettizio n. 27832/Div. IV dell'11.11.1949, viene costituito il Consorzio di Bonifica della Nurra fra l'Amministrazione Provinciale ed il Comune di Sassari.

Il Consorzio fra i proprietari, istituito con D.P.G.R.S. n. 11.802/100 in data 26.10.1963, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.05.2008 n. 6, è un Ente Pubblico che opera, al servizio dei Consorziati per la valorizzazione del Territorio in un rapporto di collaborazione operativa con gli Enti locali del relativo comprensorio, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità e, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 6/2008, nel rispetto degli atti di indirizzo impartite dalla Giunta Regionale in ordine all'attività programmatica, gestionale e contabile.

Con D.P.G.R.S. n. 306 del 6.10.1993, il comprensorio del Consorzio, già ricadente nei comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero e Olmedo, viene ampliato ai territori comunali di Uri, Usini, Putifigari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Padria.

Attualmente, dopo la recente esclusione dei Comuni di Usini, Putifigari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Padria, la superficie consortile si estende per circa 83 mila ettari con circa 9000 ditte.

Fin dalla sua costituzione, 1949, il Consorzio avvia la realizzazione di un vasto programma di opere. In particolare realizza una rete viaria di oltre 150 Km; la sistemazione idraulica con oltre 50 Km di canalizzazione; l'elettrificazione dell'intero comprensorio; n. 4 borgate rurali (Biancareddu, La Corte, Pozzo S. Nicola e Palmadula) complete di chiesa e canonica, edificio scolastico, ufficio comunale, ambulatorio, ufficio postale, acquedotto, caserma CC, impianto elettrico e servizi vari; un acquedotto rurale. Ma l'opera più importante realizzata è, senza dubbio, l'imponente complesso irriguo che prende la denominazione di "Sistema Temo-Cuga", per l'irrigazione di un comprensorio di 25 mila ettari e per l'approvvigionamento idrico per usi civili dei comuni di Alghero, Sassari, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Macomer e Suni. Al sistema è annesso un complesso di aerogeneratori di energia elettrica per l'abbattimento dei costi di sollevamento delle acque d'irrigazione.

Gli impianti di irrigazione della Nurra sono stati realizzati dal Consorzio per conto dello Stato e li gestisce in concessione nell'interesse dei propri consorziati in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali che regolamentano la bonifica.

Detti impianti consortili servono circa 3.000 utenti per una superficie di quasi 25 mila ettari, suddivisa in 5 lotti realizzati in tempi diversi, in conformità ad altrettanti progetti esecutivi approvati e collaudati dall'Ente Pubblico che li ha finanziati.

Il sistema d'irrigazione è a pioggia e a bassa pressione: 2,5-3,0 atm.; il volume d'acqua non dovrebbe superare i 6.000 mc per ogni ettaro e per ogni stagione irrigua.

Ogni utenza è dotata di un gruppo di consegna munito di un limitatore di portata che garantisce l'erogazione del volume assegnato sulla base della superficie irrigabile dell'Azienda ed impedisce che venga superato il valore della portata prestabilita, pena la drastica riduzione della pressione nella rete aziendale.

La ripartizione delle spese consorzili per la determinazione dei contributi a carico dei proprietari consorziati, è effettuata sulla base della spesa prevista in bilancio e confermata a consuntivo.

In particolare, infatti, alla fine di ogni stagione irrigua l'Amministrazione predispone un consuntivo dei costi di manutenzione e di esercizio e ne stabilisce le modalità di suddivisione fra gli utenti, col presupposto che venga sempre mantenuto il pareggio di bilancio, essendo il Consorzio un Ente di Diritto Pubblico Economico non commerciale senza fini di lucro.

Le voci del consuntivo sono costituite dai costi dei materiali, dei mezzi, dell'energia elettrica, del personale e di quant'altro necessario per assicurare la migliore gestione dell'impianto e la sua conservazione.

Le spese di manutenzione sono a carico di tutti i proprietari serviti dall'impianto consorzile d'irrigazione. mentre i costi di esercizio ricadono, al momento, solo sui consorziati che utilizzano l'acqua.

L'esercizio irriguo è disciplinato dal presente "Regolamento" predisposto dall'Amministrazione consorzile e approvato dal competente organo regionale di controllo.

Il potere impositivo viene esercitato dal Consorzio in conformità agli articoli 10, 11 e 59, del R.D. 215/1933, 860 del Codice Civile e 9 della L.R. n. 6/2008, alla normativa giurisprudenziale della Suprema Corte ed alle numerose sentenze emanate in materia dalla magistratura ordinaria.

In particolare i su citati articoli 10 e 11 del R.D. 215/1933, 860 del C.C. 9 della L.R. n. 6/2008 stabiliscono che tutti i consorziati serviti dagli impianti di irrigazione devono contribuire alla manutenzione delle opere realizzate dallo Stato al servizio dei loro fondi mentre in base all'art. 59 del medesimo R.D., il Consorzio ha il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate l'adempimento dei fini istituzionali.

Sono organi del Consorzio di Bonifica della Nurra:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio dei Delegati;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Presidente,
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consorzile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio (cod. 1 F45).

Il Consiglio dei Delegati è composto da n. 19 membri eletti dall'Assemblea nel suo seno.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio di Bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal Consiglio dei Delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal Presidente nella prima riunione convocata, esercita le funzioni di Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di Bonifica, convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione se diverso dalla sede legale del Consorzio ed esercita tutte le altre

funzioni previste dallo statuto consortile. Assicura, in seno al Consiglio di Amministrazione, l'unità dell'indirizzo programmatico e gestionale approvato dal Consiglio dei Delegati e cura la corretta esecuzione delle deliberazioni consorziali nonché i rapporti con gli organi regionali e statali. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due Membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili. Il presidente del Collegio dei Revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dello stesso Assessore. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio durano in carica cinque anni.

## **Art. 1 - COMPENSORIO CONSORTILE**

Il comprensorio consortile è suddiviso in comprensorio non irriguo e irriguo; quest'ultimo è quella parte del comprensorio consortile nel quale, in relazione alle concessioni di acque pubbliche, sono stati costruiti o saranno costruiti impianti di distribuzione irrigua.

La rete di irrigazione consortile è, pertanto, al servizio del territorio e non dei singoli fondi.

Questi, quindi, se legati dal vincolo consortile, debbono consentire il passaggio delle acque necessarie per irrigare e scolare fondi non serviti dalle reti consortili irrigue e di scolo.

Il Compensorio irriguo è suddiviso convenzionalmente in cinque lotti. Ai fini del presente regolamento, si definisce:

- "consorzio" la ditta catastale ricadente nel perimetro del comprensorio consortile;
- "utente" colui il quale usufruisce del servizio irriguo indipendentemente dal fatto che sia proprietario o meno.

I contributi consortili si distinguono in:

- istituzionale (cod. 1F45);
- manutenzione impianti consortili irrigui (cod. 642);
- esercizio irriguo (cod. 668).

I contributi istituzionale e manutenzione impianti consortili irrigui vengono emessi a carico della ditta catastale e, in caso di comproprietà, al primo degli intestatari indicati nell'atto di compravendita o di divisione o di successione e, in mancanza di questi, al primo intestatario reperibile dal certificato catastale.

Il tributo istituzionale (cod. 1F45) è calcolato sulla base degli ettari, inclusi nel comprensorio consortile irriguo, secondo i criteri di calcolo deliberati dal Consiglio di Amministrazione

Il tributo manutenzione impianti irrigui consortili (cod. 642) è imposto alle ditte catastali ricadenti:

- a) nel comprensorio irriguo in ragione della superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili;
- b) nel comune di Uri e Ittiri, in funzione delle eventuali concessioni di acqua extra comprensorio, adottando le tariffe ad ettaro applicate per il comprensorio irriguo in ragione delle superfici irrigate dal canale adduttore, e le stesse tariffe ridotte dell'80% in ragione delle superfici irrigate direttamente dal bacino del Cuga.

Il tributo esercizio irriguo (cod. 668) è ripartito in base all'effettivo consumo fra tutti gli utenti agricoli, ad eccezione di particolari utenze agricole e di malfunzionamenti per i quali, dove, per oggettive ragioni tecniche non è possibile o opportuna la determinazione del volume a consumo. In tali ultimi casi la determinazione dei ruoli è basata su un consumo presunto in funzione della superficie e delle colture e delle assegnazioni per coltura di cui al successivo art. 12.

Le tariffe adottate per il comprensorio irriguo saranno ridotte del 40% per gli utenti delle aree fuori comprensorio irriguo irrigate dal bacino del Cuga ad eccezione del minimo per domanda.

## **Art. 2 - CATASTO CONSORTILE**

Il catasto consortile comprende la superficie catastale agraria relativa ai terreni ricadenti nei comuni inclusi nel perimetro consortile irriguo e non irriguo.

Il catasto irriguo comprendente tutti i terreni beneficiari dell'irrigazione con opere di tipo fisso.

## **Art. 3 - DEFINIZIONI**

La superficie catastale agraria consortile è quella iscritta nel catasto consortile e comprende tutti i terreni ricadenti nei comuni inclusi nel perimetro consortile.

La superficie dominata effettivamente dagli impianti consortili è quella catastale agraria consortile, diminuita della percentuale convenzionale di tare aziendali per ogni lotto irriguo.

La superficie irrigabile annualmente è quella determinata dall'indice di parzializzazione previsto nei progetti dei singoli lotti.

Essa potrà essere rettificata in funzione del piano di classifica consortile.

#### **Art. 4 - FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO**

Il catasto è il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente regolamento; esso è formato in base ai dati della Conservatoria dei R.R.I.I. del Dipartimento del Territorio e degli atti di trasferimento e successione di proprietà aggiornati secondo i dati più recenti in possesso del Consorzio.

Tutti i terreni dominati e non dalle opere irrigue di cui all'art. 3 del presente regolamento, e che comunque possono trarre beneficio da dette opere, sono iscritti al catasto consortile.

#### **Art. 5 - DOCUMENTI DEL CATASTO**

Il catasto è costituito dai seguenti documenti fondamentali:

- registro delle partite nel quale sono riportati i numeri delle partite catastali e rispettive ditte, nonché il carico delle particelle catastali e relative superfici, così come risulta presso gli Uffici del Consorzio;
- planimetria del comprensorio irriguo e non irriguo.

#### **Art. 6 - PUBBLICAZIONE DEL CATASTO CONSORTILE**

Il Consorzio, eseguita la formazione del catasto, lo approva e ne cura la pubblicazione che avviene mediante deposito, per venti giorni consecutivi, durante le ore d'ufficio, di una copia del catasto comprensoriale presso la sede del Consorzio e nell'Albo di ciascun Comune, limitatamente ai terreni relativi al Comune stesso.

Della pubblicazione viene data notizia agli interessati, con avviso da affiggersi all'Albo del Consorzio e con altri adeguati mezzi.

Nell'avviso saranno indicati le modalità della pubblicazione, nonché i modi e i termini per la presentazione di eventuali opposizioni e ricorsi a termini di legge.

Il catasto consortile, dopo le eventuali rettifiche e successive approvazioni, diventa esecutivo.

#### **Art. 7 - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO**

Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto mediante rettifica e aggiornamento.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione, così come viene aggiornato l'indice di parzializzazione in relazione alle maggiori e minori superfici eventualmente irrigabili.

Il catasto è aggiornato in base alle modificazioni dei dati di fatto dei terreni e della loro appartenenza avvenuta in epoca successiva alla sua formazione.

Tanto la rettifica, quanto l'aggiornamento, debbono avvenire su richiesta degli interessati mediante domanda diretta al Consorzio, recante le generalità dell'iscritto, corredata degli elementi idonei a comprovare la richiesta medesima e degli atti necessari al trasferimento e alla variazione nel catasto consortile, e/o d'ufficio, previe eventuali periodiche rilevazioni presso l'Ufficio della Conservatoria dei RR. II. e visure telematiche catastali.

Pertanto, in seguito ad atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà, l'utente ha l'obbligo di chiedere al Consorzio, mediante apposita domanda, corredata delle documentazioni necessarie al trasferimento, la variazione nel catasto consortile.

Qualunque variazione dovrà essere prodotta entro l'anno precedente all'emissione dei tributi istituzionale (cod. IF45) e di manutenzione degli impianti irrigui consortili (cod. 642), ed avrà efficacia dall'anno successivo.

La mancata o ritardata richiesta di variazione e/o voltura catastale entro l'anno precedente all'emissione del tributo determineranno la escussione del credito contributivo a carico dei soggetti

che per l'effetto siano stati confermati invariabilmente nel ruolo o nei ruoli annuali successivi. Il debito contributivo, comunque, oltre che gravare sugli eventuali successori del contribuente, farà carico solidalmente anche sui soggetti che siano subentrati nella disponibilità (proprietà, possesso o altri diritti reali) degli immobili gravati, giusta il combinato disposto dall'art. 5 L.R. 14 maggio 1984 n. 21, dell'art.21 R.D. 13.02.1933 n. 215 e dell'art.32 D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

Nel caso di decesso del contribuente, venendo meno il presupposto della tassazione e non essendo possibile intraprendere atti esecutivi, ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 29.09.1973 n.602, gli eredi dovranno provvedere a trasmettere tempestivamente le necessarie documentazioni affinché si possa effettuare il provvedimento di sgravio/discarico e sia possibile imporre il tributo agli eredi intestatari.

Comunque l'intempestiva comunicazione della variazione e/o voltura comporterà l'automatica applicazione di una penale corrispondente all'ammontare del tributo imposto per ciascun anno di ritardo.

### **Art.8 - EROGAZIONE IRRIGUA**

La distribuzione delle acque viene praticata, di norma, dalla prima settimana di aprile all'ultima di novembre di ciascun anno salvo quanto stabilito nei commi e nell' articolo successivo.

La Direzione di Area Tecnico Agraria, sentito il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà, tuttavia, di modificare, di anno in anno, in relazione all'andamento stagionale, la data iniziale e finale dell'erogazione irrigua.

Qualora le esigenze produttive di talune aziende rendessero indispensabili erogazioni prima dell'inizio e dopo il termine del periodo ordinario di irrigazione, la Direzione di Area Tecnico Agraria potrà disporre il servizio irriguo, sempre che le disponibilità idriche lo consentano, e ciò sia ritenuto tecnicamente possibile e ragionevole.

In tal caso dal provvedimento di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell'utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Le relative eventuali maggiori spese saranno iscritte a ruolo per il solo gruppo di utenti richiedenti e da eventuali altri beneficiari della erogazione straordinaria.

Detta concessione potrà essere in qualsiasi momento revocata, dandone tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo la stessa carattere precario ed eccezionale.

### **Art. 9 - DOMANDA DI UTENZA**

La denuncia irrigua è obbligatoria per ogni annata irrigua.

La domanda di utenza, redatta su apposito modulo predisposto dal Consorzio, debitamente sottoscritta dal proprietario del fondo o dal conduttore autorizzato, deve pervenire al Consorzio dal 1° dicembre ed entro e non oltre il 31 gennaio di ciascuna annata.

Le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente non saranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate dall'Amministrazione, essendovi disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate all'addebito di una penale pari al 5% del canone irriguo determinato per l'anno di riferimento.

L'utente che non sia anche titolare di un diritto reale sul fondo da irrigare deve presentare domanda di erogazione dell'acqua, con firma congiunta del titolare di tale diritto, ai fini della solidarietà dei contributi annuali di esercizio, di cui al successivo articolo 24 e di ogni eventuale onere.

Qualora non sia possibile che il titolare della proprietà apponga la sua firma, l'utente dovrà allegare:

- se consorziato un valido atto di favorevole volontà del titolare del diritto reale da produrre prima del provvedimento di assegnazione dei volumi;

- se non consorziato, oltre all'atto di cui al punto precedente, dovrà produrre una fideiussione o cauzione a garanzia in ordine alla regolarità del pagamento, calcolata con le tariffe e modalità applicate nella stagione irrigua precedente.

L'utente moroso nel pagamento dei contributi consortili non avrà diritto all'erogazione dell'acqua, né potrà essere autorizzato, qualora si verificano le condizioni di cui all' 11° comma del presente articolo, all'utilizzo anche parziale degli impianti consortili.

Le utenze prive di autorizzazione all'utilizzo di acque consortili e le utenze morose al 1° dicembre che non verranno regolarizzate entro il 31 gennaio successivo, verranno sigillate e poste fuori servizio dal personale del Consorzio entro il 1 aprile dell'anno irriguo di riferimento.

Ai morosi saranno addebitati, oltre ai contributi non pagati, gli interessi passivi nella misura prevista a carico del Consorzio per lo scoperto di cassa presso il Tesoriere. Qualora si dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvederà al ripristino del servizio irriguo.

Per particolari esigenze e/o colture la domanda potrà essere accolta, con conseguente assegnazione e autorizzazione all'uso immediato, nel periodo dal 1° dicembre al 31 Gennaio se alla stessa verrà allegata lettura dei contatori dell'azienda nella forma di dichiarazione personale.

L'utente potrà eccezionalmente utilizzare acque pubbliche non consortili solo ed esclusivamente se il Consorzio non è in grado di erogare il servizio irriguo.

Qualora all'utente che utilizza acque pubbliche non consortili venga concesso l'utilizzo anche parziale di opere consortili, lo stesso sarà comunque assoggettato al canone relativo alle colture praticate, sull'intera superficie coltivata calcolato sulla assegnazione del tipo di coltura praticata ridotto del 95% fermo restando il contributo minimo per ciascuna domanda e inoltre dovrà, a totali sue cure e spese, provvedere alla loro manutenzione anche straordinaria.

Nel caso di inadempimento, in tale ultimo caso, l'Ente effettuerà l'intervento e l'utenza sarà posta fuori servizio e sigillata sino ad avvenuto pagamento da parte dell'utente delle spese occorse per la riparazione.

## **Art. 10 - DENUNCIA SUPERFICI - VARIAZIONI**

La superficie dichiarata dall'utente s'intende definitiva ai fini della determinazione del canone irriguo e dell'assegnazione idrica, sempre che non si presenti rinuncia totale entro il termine stabilito nella comunicazione di assegnazione e richiesta scritta di variazione di superfici e colture prima del 30/06 per i seminativi primaverili ed estivi, del 31/08 per le irrigazioni di soccorso, carciofo e ortive autunnali, del 15/11 per gli erbai autunno-vernini.

## **Art. 11 - MANCATA O INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'utente che utilizza l'acqua consortile non avendo presentato domanda e/o in assenza della prescritta autorizzazione, dovrà corrispondere, oltre al normale canone irriguo previsto per le colture praticate, una sanzione calcolata come se avesse utilizzato tutta l'assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate o pari al consumo accertato, ridotta dell'80%. Sarà comunque comminata una sanzione minima di € 50, assorbibile nel corrispettivo per la sanzione stessa, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la particolare pratica di irregolarità e dei provvedimenti conseguenti.

Tale importo minimo verrà applicato a tutti i procedimenti per i quali non siano stati ancora notificate eventuali precedenti cartelle di sanzione.

L'utente che utilizza senza autorizzazione acque pubbliche dovrà corrispondere un'ammenda il cui importo è pari al ammontare del ruolo irriguo come se avesse utilizzato tutta l'assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate con comunque un minimo di sanzione di 200 €, oltre al risarcimento degli eventuali danni, nel caso di impiego anche di condotte consortili in assenza della prescritta autorizzazione.

L'utente regolarmente autorizzato all'utilizzo di acque consortili ma privo di contatore volumetrico per le motivazioni di cui all' art. 1, che irriga una superficie maggiore di quella denunciata dovrà corrispondere, oltre al normale canone, una sanzione amministrativa calcolata

limitatamente alla differenza tra superficie effettiva e superficie denunciata, come se avesse utilizzato tutta l'assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate in eccesso, con comunque un minimo di sanzione di 200 €.

#### **Art. 12 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La distribuzione dell'acqua nel comprensorio, in conformità con le previsioni del piano generale irriguo, viene ordinata per lotti e per zone.

Ferma restando di norma la dotazione media annua di 6.000 mc/Ha per tutto il comprensorio irriguo, l'autorizzazione annuale a irrigare assegnerà un corpo idrico in funzione della singola coltura e della relativa estensione secondo le seguenti dotazioni unitarie massime per ettaro:

#### **GRUPPO COLTURE**

- A - mais, medica, sorgo, prati polifiti e monofiti, riso, floreali in pieno campo, colture orticole per aspersione, soia, carciofo, barbabietola, 8.000 mc/ha
- B - frutteti, oleaginose esclusa soia, cereali, foraggere, vigneti, ortive a goccia, colture protette, erbai autunno-vernini, forestali, officinali, ulivo, 4.500 mc/ha
- C - colture irrigate a goccia (frutteti, vigneti, oliveti, colture forestali, mais, colture officinali) ad eccezione delle ortive e del mais a goccia. 3.000 mc/ha

Il superamento delle assegnazioni stabilite e notificate, oltre una franchigia del 10 %, comporterà degli incrementi automatici del costo a Mc dei volumi in esubero secondo la seguente progressione:

- 1) sino al 1 % dell'assegnato più la franchigia, maggiorazione del 20 %
- 2) dal 10 al 30 % dell'assegnato più la franchigia, maggiorazione del 40 %
- 3) dal 30 al 50 % dell'assegnato più la franchigia, maggiorazione del 100 %
- 4) dal 50 al 100 % dell'assegnato più la franchigia, maggiorazione del 200 %
- 5) oltre il 100 % dell'assegnato più la franchigia, maggiorazione del 300 %

La superficie irrigabile annualmente non potrà essere superiore a quella prevista per l'azienda per effetto dell'indice di parzializzazione di cui al terzo comma del precedente art. 3.

Qualunque tipologia di doppia coltura irrigua a singolo raccolto nell' arco dello stesso anno nelle stesse porzioni di azienda indicata in domanda dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata e comunque rispettare il limite massimo di dotazione complessiva aziendale determinato dall' applicazione delle dotazioni unitarie e della superficie massima aziendale ridotta per effetto dell'indice di parzializzazione convenzionale.

#### **Art. 13 - DURATA DELLA DISTRIBUZIONE**

Ai fini della migliore utilizzazione dell'acqua disponibile nei serbatoi e in conformità delle previsioni del piano generale irriguo approvato, la durata della distribuzione sarà di ventiquattro ore su ventiquattro.

Il Consorzio, per motivi di carattere tecnico organizzativo o per una migliore utilizzazione dell'acqua, potrà provvedere alla adozione di turni orari e alla diminuzione della durata della distribuzione, nonché variare temporaneamente o definitivamente il corpo di acqua assegnato, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, che nulla potranno pretendere per le variazioni adottate nella distribuzione.

#### **Art.14 - MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA**

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, regolarmente autorizzato, soltanto dagli idranti comunque presenti in azienda muniti di apposito contatore singolo o generale.

Le operazioni di apertura e chiusura delle saracinesche nelle prese aziendali saranno effettuate dal personale del Consorzio.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

L'utilizzo senza autorizzazione di idranti eventualmente non controllati da un contatore equivarrà ad utilizzo abusivo senza autorizzazione per tutta l'azienda anche se in essa sono presenti altri misuratori funzionanti, e il consorziato sarà soggetto alle sanzioni previste al precedente art. 11. In linea eccezionale ed ove ragioni tecniche non lo vietino, potrà essere consentita l'apertura di nuove prese aziendali e di messa in opera di nuovi idranti, con lavori che saranno eseguiti a cura del Consorzio o anche dalla ditta richiedente, secondo le direttive impartite dai tecnici del Consorzio ma a totale carico dell'interessato.

Per gli attingimenti diretti dai laghi tutte le apparecchiature di prelevamento dovranno essere censite e identificate precedentemente all'autorizzazione.

É assolutamente vietata la cessione anche parziale dell'acqua ad altro utente, salvo casi eccezionali, su esplicita richiesta e previa autorizzazione del Consorzio.

Al trasgressore della norma di cui al comma precedente verranno applicate le sanzioni di cui al precedente art. 11.

### **Art. 15 - RIDUZIONE DELL'UTILIZZO**

Per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore ed allo scopo di ripartire nel tempo l'utilizzazione delle riserve accumulate, il Consorzio potrà ridurre il periodo, la quantità di erogazione dell'acqua, sia per tutto il comprensorio e colture che per zona e per coltura senza che gli utenti abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi.

### **Art. 16 - INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE**

Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione, si riserva di interrompere temporaneamente l'erogazione dell'acqua, dandone immediata comunicazione agli utenti con mezzi idonei senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo. Per effetto dell'utilizzazione degli impianti, l'utente riconosce ed accetta espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., l'esonero di ogni responsabilità civile, da parte del Consorzio, per danni cagionati a causa del verificarsi di eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore che esulano dalla volontà dello stesso Consorzio.

### **Art. 17 - FRAZIONAMENTO DEI FONDI**

Nel caso di frazionamento di un fondo, con relativo atto traslativo, il venditore è tenuto a darne comunicazione al Consorzio nei modi contemplati all'art. 7 (norme sul catasto) del presente regolamento.

Il venditore, o comunque il "dante causa" è inoltre tenuto, nell'evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento. L'eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell'interessato, a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto sotto la sorveglianza dei tecnici di quest'ultimo.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte del venditore o di manomissioni da parte di questi o dei nuovi proprietari, potrà essere il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 20, nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento e nei passaggi di proprietà, le necessarie servitù di passaggio per l'accesso alle condotte per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Il Consorzio non assume responsabilità per carenza di distribuzione idrica causata da frazionamenti e divisioni che non rispettino l'originaria disposizione degli impianti irrigui.

## **Art. 18 - CUSTODIA DEGLI IMPIANTI**

La rete, compresi gli idranti, le saracinesche, i contatori e tutti gli accessori messi in opera dal Consorzio, appartengono al Demanio.

I proprietari sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni e sono tenuti al pagamento dei danni causati.

I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali malfunzionamenti inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti.

Eventuali esuberanti di consumi causati da rotture non segnalate tempestivamente non potranno essere prese in considerazione ai fini di eventuali riduzioni nella determinazione dei ruoli.

L' accertata mancata segnalazione del malfunzionamento dei contatori che di fatto impedisce l'esatta quantificazione dei consumi comporterà l'addebito di tutta l'assegnazione idrica per il tipo e la superficie delle colture accertate o assegnate.

Il Consorzio non assume responsabilità per danni causati dalla mancata o tardiva segnalazione di rotture o perdite.

## **Art. 19 - MANOVRA DELLE APPARECCHIATURE**

Le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche di sezionamento, di quelle relative ai vari nodi, e le letture dei contatori sono eseguite a cura del Consorzio.

Nessun utente può ostacolare il personale del Consorzio durante il disimpegno delle loro mansioni né impedire l' accesso ai fondi per tali finalità.

È assolutamente vietato all'utente manomettere o manovrare i manufatti di cui al 1° comma.

Tuttavia, in casi eccezionali e per evitare danni gravi alle colture, potrà esser consentita la manovra di manufatti della quale dovrà essere data tempestiva comunicazione al Consorzio.

Ai trasgressori delle norme del presente articolo sarà applicata una sanzione amministrativa pari al triplo del ruolo per manutenzione.

La sanzione amministrativa sarà inserita nei ruoli irrigui.

## **Art. 20 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI**

È vietato prelevare acqua dalle condotte con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste nella domanda o dalle disposizioni consortili. Chiunque non ottempererà a tale obbligo potrà essere perseguito a termini di legge.

Comunque, senza preavviso alcuno, il Consorzio sospenderà le consegne di acqua a quegli utenti nei terreni in cui si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua o da idranti non controllati da contatore pur se autorizzata l'azienda nel suo complesso, immissione nella rete di corpi estranei o di acque non provenienti dall'impianto pubblico consortile, ovvero qualunque manomissione ed alterazioni alla rete irrigua, alle relative fasce laterali di rispetto, prese aziendali, limitatori di portata, contatori, saracinesche ed ogni altro manufatto dell'impianto, fatta salva, in ogni caso, ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

È fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti consortili, nonché derivare le acque al di fuori delle singole utenze o utilizzarle per scopi diversi da quelli dichiarati in domanda. Gli impianti manomessi verranno ripristinati a cura del Consorzio e a totali spese:

- dei consorziati, se la manomissione è dovuta a fatto di ignoti;
- dell'utente, se la manomissione è imputabile al medesimo.

Verranno inoltre applicate le sanzioni previste all'art.11 commisurate alla superficie abusivamente irrigata o, quando ciò non è determinabile, all'intera superficie aziendale.

## **Art. 21 - SERVITÙ**

I proprietari e i conduttori dei fondi attraversati dalla rete di distribuzione consorziale sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

## **Art. 22 - ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI**

Le infrazioni al presente regolamento verranno accertate dal Consorzio, che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto.

L'utente potrà presentare, entro venti giorni dalla comunicazione, le sue deduzioni all'Amministrazione consortile che deciderà in merito.

## **Art. 23 - CONSUNTIVO**

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione irrigua.

I contributi annui saranno determinati e ripartiti dal Consiglio di Amministrazione sulla base del consuntivo dell'esercizio e dei volumi consumati.

Il Consorzio ha la facoltà di deliberare acconti sui contributi irrigui da riscuotere a mezzo ruoli.

## **Art. 24 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE IRRIGUE**

L'ammontare delle spese di manutenzione degli impianti consortili sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo e nel fuori comprensorio irriguo in ragione della superficie dominata e irrigata di cui ai rispettivi punti a) e b) dell'articolo 1.

Le spese dell'esercizio irriguo verranno ripartite in base all'effettivo consumo, con la possibilità di prevedere correttivi, rispetto al costo base risultante, in funzione delle quantità di assegnazione per alcune colture.

A titolo di rimborso minimo delle spese di attivazione, lettura, notifica di atti di assegnazione e rendiconto aziendale, per ogni singola richiesta di irrigazione, verrà comunque addebitato un consumo minimo assorbibile nel corrispettivo a consumo, pari al 30% dell'assegnazione, con un minimo di 50 € per ettaro e con un minimo generale di 100 € per domanda irrigua, a meno che non sia presentata regolare rinuncia totale nei termini di cui all' art.10.

Tali importi minimi potranno essere adeguati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione

## **Art. 25 - CONCESSIONI SPECIALI E UTENZE EXTRA AGRICOLE**

Nel caso in cui l'acqua disponibile risulti esuberante rispetto alle esigenze irrigue dell'intero comprensorio o di singoli sub-comprensori, la Direzione di Area Tecnico Agraria, sentito il Consiglio di Amministrazione, potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non irrigui.

Dalla deliberazione di accoglimento della domanda dovrà risultare il disciplinare dell'utenza al quale il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente.

Il canone di utenza verrà stabilito dalla Deputazione Amministrativa commisurandolo ai consumi.

Si stabilisce che per le attività quali impianti sportivi gestiti da Società o sodalizi di tipo dilettantistico senza fine di lucro si applicherà il normale canone irriguo, per impianti sportivi gestiti in altri modi il costo a mc. sarà superiore del 100% a quello dell'ultimo ruolo emesso per attività agricola, sarà superiore del 500% in tutti gli altri casi (attività alberghiere, produttive, ecc.), fermo restando il contributo minimo per ciascuna domanda.

L' eventuale assegnazione annuale non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.

## **Art. 26 - IRRIGAZIONE ZONE ESTERNE AL COMPRESORIO IRRIGUO**

Nelle more dell'estendimento della rete consortile la Direzione di Area Tecnica-Agraria, sentito il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle possibilità tecniche e alla disponibilità generale di risorsa idrica e formale di consorziati irrigui o altri per il prelievo dai propri impianti e per la propria dotazione idrica, potrà autorizzare di volta in volta e per periodi non superiori alla gestione annuale, le domande di utenti facenti parte del comprensorio amministrativo in aree limitrofe al

comprensorio irriguo aventi ad oggetto l'utilizzo delle rete in gestione o in affidamento e l'equiparazione, ai fini irrigui, con gli altri utenti.

La determinazione di accoglimento della domanda conterrà le modalità ed i vincoli, all'utilizzo.

L'eventuale accoglimento della domanda non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi”.

#### **Art. 27 - UTILIZZAZIONE PROVVISORIA DELLE CONDOTTE CONSORTILI**

Nelle zone irrigue potrà essere autorizzata, con particolari modalità e vincoli, l'utilizzazione provvisoria delle condotte consortili e sull'utente graveranno le spese fisse determinate ai sensi degli articoli precedenti.

#### **Art. 28 - ACCESSO ALLE AZIENDE**

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, sia per il controllo delle reti irrigue che per le manutenzioni, letture e manovre necessarie.

All'utente che impedisce l'ingresso del personale consortile nella sua azienda e quindi ostacoli il medesimo nell'espletamento del suo mandato, verrà applicato il canone relativo all' intero consumo assegnato alle colture di massimo consumo, riferito all'intera superficie irrigabile, fatta salva ogni altra azione legale per il risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 29 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO IRRIGUO**

L'utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale consortile addetto all'esercizio dell'irrigazione un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua.

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti, dovrà concordare con gli altri aventi diritto in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. In caso di disaccordo, il Presidente del Consorzio, con atto motivato, tenendo conto delle colture e dell'estensione denunciata dai singoli utenti, deciderà in merito.

All'utente sulla cui proprietà insiste il gruppo di consegna comune, che dovesse opporsi alle disposizioni di cui al precedente comma, verrà applicata una penale pari al doppio del canone dovuto relativamente all' intero consumo assegnato per la coltura praticata.

Il personale consortile addetto all'esercizio dell'irrigazione, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi urbanamente con gli utenti, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra gli utenti nell'utilizzazione dell'acqua Irrigua.

#### **Art. 30 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento irriguo entrerà in vigore in data successiva alla sua approvazione.